



Sergio Ricci, milanese, è docente e consulente tributario e amministrativo per molte realtà del mondo non profit, Csv incluso: la sua analisi

## L'esperto risponde: «Molta confusione, riguarda solo pochi: ma serve la riforma»

### L'INTERVISTA CHE COSA CAMBIA E COSA OCCORRE

■ Sergio Ricci è uno dei massimi esperti di enti non profit, terzo settore ed economia sociale in Italia. Docente a contratto in diversi atenei, tra cui l'Università Statale di Milano e l'Università Bicocca, il professionista, tributarista con studio a Milano, svolge per il terzo settore consulenza tributaria, amministrativa, direzionale e gestionale. Ricci svolge attività di formatore e relatore in seminari e convegni, vanta numerose pubblicazioni sul terzo settore ed è anche consulente per il Centro di servizio per il volontariato di Monza Lecco e Sondrio. Ed è a lui che abbiamo rivolto alcune domande per capire con esattezza i termini del coinvolgimento del terzo settore nel provvedimento contenuto nella legge di bilancio.

**In questi giorni si è generata molta confusione sul mondo non profit e sul provvedimento contenuto nella manovra di Governo. Ci aiuta a fare chiarezza? Innanzitutto cos'è l'Ires?**

L'Ires è l'imposta dei redditi sulle società. La paga, con riferimento agli enti non profit, chi ha attività commerciali o entrate di

natura corrispettiva. La misura fiscale abrogata con la legge di bilancio in questione è invece quella relativa all'articolo 6 del decreto del presidente della Repubblica 601 del 1973, che prevede una tassazione ridotta al 12% (anziché al 24%) per alcune realtà del terzo settore che hanno entrate commerciali o di natura corrispettiva.

**Quali sono, dunque, gli enti non profit che sono interessati dal pagamento di questa imposta?**

Si tratta di enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza. E ancora istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione.

E ancora parliamo di istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che

rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013. In questi giorni si è generata molta confusione. Di fatto, dal provvedimento, viene interessata, in termini numerici di enti, una specifica piccola parte del mondo del non profit, quella che fa specifiche attività di tipo commerciale o che ha entrate di natura corrispettiva soggette a tassazione Ires.

**Quali possono essere allora le entrate commerciali di un ente non profit? Facciamo degli esempi concreti.**

Tutte le entrate di vendite effettive di un bene o di un servizio. Per esempio: la retta di una scuola privata, il pagamento di una prestazione sanitaria, una locazione di tipo commerciale. Ne sono escluse comunque, per tutti gli enti non profit, ad esempio: le raccolte pubbliche di fondi, le quote sociali, i contributi pubblici e privati a fondo perduto, le dona-

zioni, i lasciti, le eredità, il 5permille. Su queste entrate, se l'ente non è a commercialità prevalente, non vi è alcuna tassa, di



nessun tipo.

**Gli enti non profit, lo dice la parola, non possono in alcun modo distribuire gli utili in ogni caso. Possiamo chiarirlo ancora una volta?**

Gli enti del terzo settore hanno l'obbligo di legge di non redistribuire ai soci gli eventuali utili realizzati. E hanno divieto di distribuirli anche in modo indiretto, ad esempio con compensi eccessivi, rapporti patrimoniali con soci e amministratori e revisori, superiori ai limiti di legge, come ribadito anche dalla Riforma del Terzo Settore. Possono reinvestirli solo nella loro attività istituzionale.

**Certo, però delle zone d'ombra permangono. Come la legislazione del terzo settore può aiutare in tale senso? La riforma del terzo settore punta a una regolamentazione rispetto alla necessità di eliminare la terra di mezzo di chi approfitta del paravento non profit per fare profitto?**

La riforma del terzo settore è, nell'insieme dei provvedimenti esistenti e previsti, molto complessa, ma sono disposizioni legislative che porteranno, alla fine del percorso, a un incremento della trasparenza nel terzo settore, quantomeno di tipo formale. Ci saranno forse più adempimenti e più burocrazia a carico degli enti non profit, aspetto che peserà particolarmente sulle piccole realtà. Ma l'unico strumento effettivo per eliminare le zone d'ombra e chi è borderline rispetto al non profit restano i controlli.

**A che punto è la Riforma?**

Il cammino della riforma è particolarmente lento e faticoso rispetto a quanto si pensava in origine. Mancano praticamente i decreti attuativi e buona parte delle indispensabili circolari interpretative. ■ **A.Mon.**